

ne dell'art. 34 del Concordato, i parroci debbano continuare a dare lettura ai coniugi del testo della norma in questione, così come risulta formulata nel Codice Civile.

E' necessario che la suddetta indicazione venga portata a conoscenza dei Parroci..

NORME DELLA C.E.I. CIRCA I MATRIMONI MISTI

Lettera circolare della Segreteria Generale, n. 1974/70 del 26.IX.1970 ai Membri della C.E.I..

Con lettera di questa Segreteria n. 1356/70 del 5.7.1970, e' stato chiesto il voto su alcune determinazioni relative al Motu proprio "Matrimonia mixta"; l'esito della votazione e' stato il seguente: votanti 235 su 308 Membri della C.E.I., placet 225, non placet 8, placet iuxta modum 3.

Successivamente il testo delle determinazioni e dello schema di dichiarazione e' stato sottoposto ai competenti Sacri Dicasteri, che hanno indicato alcune necessarie precisazioni.

Nell'adunanza di Presidenza del 25 c.m. il Decreto, che mi pregio trasmettere in copia munita del sigillo della C.E.I., e' stato esaminato nella sua definitiva stesura e debitamente firmato.

Allegato

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 1943/70

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Matrimonia mixta", emanata dal Sommo Pontefice Paolo VI il 31 marzo 1970, e' stata introdotta una nuova disciplina per i matrimoni contratti dalla parte cattolica con una parte non cattolica, sia battezzata che non battezzata. Nel contempo e' stato affidato alle Conferenze Episcopali il compito di stabilire - tenendo conto delle situazioni locali e con la preoccupazione di conservare sul territorio nazionale la necessaria uniformita' di procedure - criteri comuni circa le modalita' delle cauzioni (n. 7); le norme per le dispense dalla forma canonica (n. 9) e per la registrazione nei libri prescritti dal diritto canonico (n. 10).

Per soddisfare al predetto compito la Conferenza Episcopale Italiana ha votato ai sensi del Decreto "Christus Dominus" n. 38/4 e ha deliberato le seguenti norme:

1.- Le dichiarazioni e promesse siano date dalla parte cattolica normalmente per iscritto e ai sensi del n. 4 del Motu proprio, dinanzi all' Ordinario o un suo delegato, che può essere il parroco, il quale le porterà a conoscenza della parte acattolica.

2.- Fermo restando l'obbligo della celebrazione del matrimonio misto nella debita forma pubblica dinanzi ad un legittimo ministro di culto, la dispensa dalla forma canonica sia concessa dall' Ordinario solo quando esistano gravi motivi di impedimento della celebrazione dinanzi al ministro cattolico, rimosso ogni pericolo di scandalo dei fedeli.

Motivi gravi per la dispensa sono ritenuti sia il legame di parentela o speciale dovere di rapporti sociali e di amicizia di una delle parti con il ministro acattolico, sia la resistenza validamente fondata della parte non cattolica nei riguardi della celebrazione del matrimonio con la forma canonica.

3.- La parte cattolica è tenuta a trasmettere l'attestato dell' avvenuto matrimonio al proprio parroco, che curerà l'annotazione nei registri prescritti dal diritto canonico.

Queste norme, comunicate come prescritto alla Sede Apostolica, avranno piena validità ed efficacia su tutto il territorio nazionale dal 1° ottobre dell'anno corrente.

Roma, 25 settembre 1970

+ ANTONIO CARD. POMA, *Presidente*

L. S.

Si allega uno schema di dichiarazione e promessa della parte cattolica, che dovrà essere scritta o letta davanti all' Ordinario diocesano o a un suo delegato.

Il consenso libero ed irrevocabile che mi unirà in comunione di vita e di amore con per mezzo del vincolo matrimoniale, intendo che sia in piena rispondenza con la professione della mia fede e che mi accompagni nell' adempimento generoso e costante dei miei doveri in ordine al coniuge, alla procreazione dei figli, al loro battesimo e alla educazione nella Chiesa cattolica.

(data)

L'Ordinario (o delegato)
.....